

		SENT. NR. 85/2024/GC	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Primo Referendario relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio n. 46235 iscritto sul conto giudiziale n. 134624;	
		Visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;	
		Vista la relazione del Magistrato relatore;	
		Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, con l'assistenza del	
		segretario Dott. Enrico Tiberi:	
		il relatore Dott. Andrea Giordano;	
		il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale	
		Domenico De Nicolo.	
		FATTO	
		Con apposita relazione, il Magistrato relatore, esaminato il conto giudiziale	
		dell'agente contabile MANFRONI Anna , in relazione all'esercizio 2019	
		(gestione relativa all'imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti della	
		struttura ricettiva " <i>Hotel Verdemare</i> " sita in Rimini), ha concluso per l'iscrizione	
		a ruolo di udienza del conto suddetto, trattandosi di conto compilato d'ufficio e	
			1

SENT. NR. 85/2024/GC

prescrivendo l'art. 147 c.g.c. che è sempre fissata l'udienza in detta ipotesi.

Con decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 18 settembre 2024, assegnando a tutto il giorno 29 luglio 2024 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e al Pubblico Ministero per il deposito delle proprie conclusioni.

In data 15 luglio 2024, la Procura Regionale ha depositato tempestiva memoria, con la quale ha rilevato che, risultando l'avvenuto riversamento al Comune di Rimini delle somme introitate dall'agente contabile, debba essere disposto il discarico del conto.

Come ha pure precisato la Procura, avendo l'agente reso necessaria la celebrazione dell'odierno giudizio, dovrebbero essere poste a suo carico le spese dello stesso, in applicazione del principio di causalità, come da sentenza n. 20/2023 di questa Sezione.

Rimarrebbero, inoltre, ferme, secondo l'attore pubblico, le obbligazioni, già gravanti sull'agente, di rifusione all'Amministrazione comunale delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del conto e di pagamento della sanzione pecuniaria comminata, con decreto n. 34/2023, dal Giudice designato.

La Procura ha concluso chiedendo dichiararsi il discarico dell'agente contabile per la gestione relativa all'imposta di soggiorno riscossa nell'esercizio 2019 a carico degli ospiti della struttura ricettiva "*Hotel Verdemare*", con condanna del suddetto al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 18 settembre 2024, il Sostituto Procuratore Generale Domenico De Nicolo ha concluso come in atti; non è comparso l'agente

contabile.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel dettato dell'art. 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), secondo cui l'iscrizione a ruolo dell'udienza – destinata a fisiologicamente avere luogo se il Magistrato relatore rileva che il conto giudiziale non pareggia o non è regolare o se constatata che devono essere operate delle rettifiche o adottati, dalla Sezione, provvedimenti interlocutori o definitivi – si atteggia a passaggio obbligato nelle peculiari ipotesi delineate dall'art. 147, comma 3, c.g.c..

Infatti, alla stregua del positivo dettato del citato disposto, *“È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi; e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto”*.

La norma non è *ius novum* dell'ordinamento giuridico-contabile; rappresenta, piuttosto, la sostanziale riproduzione del contenuto precettivo dell'art. 34, lett. a), Regolamento di procedura (R.D. n. 1038/1933); assolve alla *ratio* di

SENT. NR. 85/2024/GC

garantire, in ogni caso, la verifica della piena regolarità del conto compilato d'ufficio siccome non presentato dall'agente contabile entro il generale termine di sessanta giorni (o quello speciale previsto dalla legge) dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione.

La sottoposizione al giudizio della Sezione, nella particolare ipotesi *sub lett. a)*, ha, dunque, tanto quanto il caso di verifica di cui alla lett. e) del richiamato comma, natura cautelativa: un conto non presentato dall'agente o non depositato rende, di per sé, doveroso il transito dalla fase istruttoria, rimessa al Magistrato designato e connotata da informalità, a quella processuale (pur *sui generis*, date le peculiarità dei giudizi sui conti), destinata a svolgersi nel pieno rispetto delle garanzie del giusto processo (prima fra tutte, quella del contraddittorio *inter partes*; v., pur con riferimento al sistema antecedente, Cass. civ., Sez. Un., sent. 21 giugno 2010, n. 14891, che parla in termini di fase "*dialettica*", caratterizzata dalla cognizione piena e dal contraddittorio con il contabile).

Nel caso che ne occupa, premessa la natura di agente contabile della Sig.ra MANFRONI, occorre dare atto dell'avvenuto riversamento al Comune di Rimini, in relazione all'esercizio 2019, delle somme corrispondenti all'imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti della struttura ricettiva "*Hotel Verdemare*".

Dalla produzione agli atti, emergono, dunque, per come confermato dalla stessa Procura contabile, i giuridici e fattuali presupposti per disporre il discarico del conto giudiziale.

Ciò non fa, con ogni evidenza, venir meno il dovere dell'agente di rifondere all'Amministrazione comunale le spese sostenute per la compilazione d'ufficio

SENT. NR. 85/2024/GC

del conto e di onorare la sanzione pecuniaria comminata, con decreto n. 34/2023, dal Giudice designato, che ha ritenuto di quantificare in € 500,00 l'importo, con riferimento all'esercizio in questione.

Inoltre, la natura processuale, pur *sui generis*, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese.

Se è vero che, nell'ipotesi di cui all'art. 146 c.g.c. (che contempla il caso in cui il Magistrato designato depositi la relazione nella quale propone il discarico del contabile, in presenza di un conto in pareggio e regolare) o in quella di estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., difetta – come nella c.d. *iurisdictio inter volentes* – quella contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia sulle spese, diversamente deve dirsi nel caso che ne occupa.

Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione, di cui agli artt. 147-148 c.g.c. (tanto quanto nei giudizi di resa del conto), si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa.

Ne consegue, come indefettibile corollario logico-giuridico, che il provvedimento definitorio del giudizio debba recare la statuizione sulle spese.

Trova, dunque, applicazione il generale dettato dell'art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del suo secondo comma, che è specificamente tagliato sui giudizi di responsabilità; l'art. 7 c.g.c., che contempla il c.d. rinvio esterno al codice del rito civile, è destinato a integrare la disciplina processuale contabile, anche attraverso gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato attuazione ai singoli disposti processualciviltistici (nella specie, gli artt. 91 ss. c.p.c.).

Dato l'art. 31 c.g.c., avendo il contabile reso – a cagione del mancato deposito del conto – necessaria la celebrazione del processo (sull'applicazione del principio di causalità alla statuizione relativa agli oneri giudiziali, Cass. civ.,

SENT. NR. 85/2024/GC

Sez. I, ord. 29 luglio 2021, n. 21823), le spese di giustizia si liquidano come in
dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,
discarica l'agente contabile.

Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese di giustizia, che liquida
in € 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 24 ottobre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)